



COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 19-07-2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIC 2022-2025, BIENNIO 2024-2025, ELABORATO SECONDO IL METODO MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/rif.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DIMIZIANI ALESSANDRO	P	RUCO CHIARA	P
FILIBERTI GIANLUCA	P	UBALDINI RAFFAELLA	P
MIGNO STEFANO	P	FIorenzo ALBERTO	P
SANTACROCE FRANCESCO	P	SISTI STEFANO	P
FINISTAURI CLARA	P	PIERCAMILLI GIORDANO	A
SANTI ALESSIO	A		

Assegnati N. 10

In carica N. 10

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. ALESSANDRO DIMIZIANI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Roberta Dott.ssa Isidori.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC;
- il comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la componente TASI e le disposizioni relative all'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale, confermano l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, dettate dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;
- il comma 668 del succitato art. 1 legge n° 147/2013 prevede poi che: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), una forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";
- in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.);
- che nell'anno 2014 il Comune di Lugnano in Teverina ha sottoscritto il contratto di servizio per l'affidamento del servizio di trasporto e raccolta nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATI N. 4 Umbria regolarmente affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18);
- l'art. 35 terzo capoverso del Disciplinare tecnico allegato al vigente Contratto di servizio di raccolta e trasporto prevede espressamente l'avvio della fase di misurazione puntuale dei rifiuti con il passaggio in carico al gestore della fatturazione dei servizi concretizzandosi con ciò la attivazione di una tariffazione con metodo corrispettivo;
- l'obbligo di attivare una tariffazione puntuale corrispettiva discende direttamente da quanto previsto all'art. 57 del Disciplinare tecnico per lo svolgimento del servizio di igiene urbana sottoscritto dal gestore in sede di stipula del contratto che scaturisce dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (oggi AURI-Sub Ambito 4);
- con D.G.R. n. 34 del 18.01.2016 la Giunta regionale ha inoltre promosso "il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale che consentano il riconoscimento dell'utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 11/2009 promuovendo al contempo i cosiddetti Programmi regionali per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale ;
- il Comune di Lugnano in Teverina, con deliberazione consiliare n. 61 in data 29 dicembre 2020, ha deciso di applicare la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della Tari, a decorrere dal 1 gennaio 2021;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei

rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario “chi inquina paga”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha approvato, all'allegato A, il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), disciplinando i principi e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macrocategorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Richiamato l'art. 7, della deliberazione ARERA n. 363/2021, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e dall'ente locale;

Preso atto che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato, ossia dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lugnano in Teverina, l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, al quale sono attribuite, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021, è l'AURI Subambito n. 4;

ATTESO che con deliberazione n. 389/2023, ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

RISCONTRATO che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

RILEVATO che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di “costi riconosciuti”, *in primis* apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

Considerato che:

1. l'art. 7bis, MTR-2 stabilisce che “Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $aa = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile”;

2. il comma 7.6 del MTR-2 stabilisce che “ai fini dell'aggiornamento annuale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi d'inflazione: $I_{2023}=4,5\%$ e $I_{2024}=8,8\%$. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla”;

Richiamate la nota Auri 9907 del 9/11/2023, acquisita al protocollo 6464 del 10.11.2023, con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento biennale dei costi efficienti di

esercizio e di investimento riconosciuti e di aggiornamento delle entrate tariffarie per il 2024 e il 2025;

Considerato che la procedura di approvazione della proposta tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani è delineata dall'art. 7 della Delibera 363 ("Procedura di approvazione") e dagli artt. 27-29 del MTR-2 che, in sintesi, delinea un procedimento i cui soggetti sono:

- i Gestori del servizio (i gestori operativi: ASM Terni Spa, COSP Tecno Service e i Comuni), che hanno il compito di predisporre il PEF in conformità al MTR-2;
- l'Ente territorialmente competente (EGATO o AURI) che, nell'ambito del procedimento di approvazione, sottopone a validazione e provvede alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2;

inoltre, ai fini dell'approvazione da parte di ARERA, l'Ente territorialmente competente provvede per ciascun ambito tariffario alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità dei gestori, redatte secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;
- b) le delibere di approvazione del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024;
- ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (comma 7.7);

Richiamata la nota dell'Auri prot. 4154 del 18 aprile 2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2401 del 18 aprile 2024, con la quale si comunicava:

- l'avvenuta validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
- l'avvenuta pubblicazione sul sito della relativa documentazione;

Esaminato il piano economico finanziario (PEF), predisposto dal gestore del servizio di raccolta rifiuti, gestore unico RTI ASM Terni Spa e C.N.S. che opera attraverso la sua consociata Soc. Coop COSP Tecnoservice, e approvato dall'AURI (ente territorialmente competente) con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16 aprile 2024. (ALL.1);

Atteso che il piano finanziario così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente:

- espone un costo finale 2024 di € 329.397,00 (oltre IVA);
- espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello

delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:

Costi Variabili: Euro 219.408,00

Costi Fissi: Euro 109.989,00

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (ρ) previsto dall'art 4 del MTR-2 è stato determinato secondo le specifiche riportate nella relazione di accompagnamento elaborata a cura di AURI. Tutte le grandezze (fattori, parametri e coefficienti) che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI e le variazioni delle entrate tariffarie dei Comuni del sub ambito rispetto all'anno precedente sono indicate nel documento di sintesi denominato "Relazione acc PEF 2024-2025_schema base sub 4" (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale ed allegato alla relazione di accompagnamento);

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Atteso, che è stata effettuata dall'ETC, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le modalità inserite nella relazione;

Dato atto che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7, della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), nel testo approvato con precedente punto all'ordine del giorno;

Richiamato l'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che dispone:

«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

- Di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif" e delle linee guida approvate con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 11 del 9/04/2024, e validato da Auri Sub-ambito n. 4, in qualità di Ente Territorialmente Competente, con deliberazione n. 4 in data 16 aprile 2024;
- Di dare atto che il PEF risulta corredato dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati, in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- Di prendere atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (ρ) previsto dall'art 4 del MTR-2 è stato determinato secondo le specifiche riportate nella relazione di accompagnamento elaborata a cura di AURI. Tutte le grandezze (fattori, parametri e coefficienti) che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI e le variazioni delle entrate tariffarie dei Comuni del sub ambito rispetto all'anno precedente sono indicate nel documento di sintesi denominato "Relazione acc PEF 2024-2025_schema base sub 4" (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale ed allegato alla relazione di accompagnamento);
- Di dare atto che il periodo regolatorio ha durata quadriennale 2022-2025 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione degli investimenti da eseguire in conformità alla pianificazione regionale e nazionale, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano precedentemente definito;
- Di dare altresì atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni e operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA.

Inoltre, con successiva votazione favorevole unanime

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno

D I C H I A R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Sig. ALESSANDRO DIMIZIANI

IL Segretario Comunale
Roberta Dott.ssa Isidori

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.